

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI SPESE STRAORDINARIE FAMILIARI

Il giorno dicembre 2025, in Bari, nel Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola:

- Il dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo, Presidente del Tribunale di Bari;
- Il dott. Giuseppe Disabato, Presidente della Sezione I Civile del Tribunale di Bari;
- L'avv. Salvatore D'Aluiso, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con la Commissione Persone, Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Bari;

emersa la necessità durante i lavori della Commissione Persone Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Bari, effettuati con la collaborazione delle associazioni specialistiche, di modificare, alla luce delle ultime novità legislative e dei mutati orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto di famiglia, il protocollo di intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Bari del 08.07.2019;

considerato, salvo diverso accordo fra le parti, che il protocollo si propone la finalità di individuare e regolamentare le spese -ordinarie e straordinarie- relative ai figli, al fine di prevenire i conflitti e ridurre il contenzioso tra i genitori, fornendo uno strumento di ausilio per magistrati, avvocati e utenti.

Ritenuto in via generale:

- che le parti, con l'ausilio dei difensori, debbano provvedere concordemente alla autonoma individuazione delle spese straordinarie prevedibili e più ricorrenti;
- che costituisca solo un'eccezionale evenienza il fatto che uno dei genitori dia corso a spese straordinarie, senza il preventivo consenso dell'altro coniuge;
- che la percentuale di partecipazione alle spese straordinarie sia sempre stabilita dal giudice, tenendo conto della capacità contributiva di ciascuno dei genitori e che, in mancanza, la ripartizione debba intendersi al 50%;
- che la classificazione delle spese relative alla prole minorenni o maggiorenne economicamente non autosufficiente è così individuata:

1) Spese "ordinarie"

sono quelle di carattere ordinario e frequente nella quotidianità della vita della prole;

2) Spese "straordinarie"

sono quelle non comprese nell'assegno di mantenimento e caratterizzate dai seguenti criteri:

- dipendenti da eventi imprevisti ed imprevedibili o da situazioni, scelte e fatti di carattere eccezionale ovvero periodiche ma non fisse;
- particolarmente gravose in relazione alle possibilità economiche delle parti;

- necessarie o utili in quanto finalizzate a realizzare interessi primari o rilevanti della persona, con esclusione di quelle meramente voluttuarie.

Tanto premesso, si conviene per la seguente classificazione:

A) SPESE MEDICHE

a.1) Ordinarie: farmaci da banco che non prevedono l'obbligo di ricetta a carico del genitore con cui il figlio si trova al momento del bisogno.

a.2) Straordinarie che non richiedono il preventivo consenso: interventi chirurgici indifferibili e visite specialistiche indifferibili, oltre ai farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata; ticket sanitari; cure termali o fisioterapiche prescritte dal medico curante; lenti da vista (con esclusione di montature particolarmente costose); logopedia e percorsi di terapia prescritti dal medico specialista.

a.3) Straordinarie che richiedono il preventivo consenso: dentistiche, ortodontiche, oculistiche; presidi ortopedici e tutti gli interventi o visite specialistiche che non abbiano carattere d'urgenza; psicoterapia.

B) SPESE RELATIVE ALLA ISTRUZIONE

b.1) Ordinarie: corredo inizio anno scolastico, spese di cancelleria e spese di uso comune e ricorrente, buoni pasto o mensa scolastica, fondo cassa richiesto periodicamente dalla scuola.

b.2) Straordinarie che non richiedono il preventivo consenso: eventuali tasse scolastiche, spese connesse all'iscrizione ed eventuali contributi inizio anno per la scuola pubblica; assicurazione scolastica, dotazione informatica e tecnica richiesta dalla scuola, libri e dispense per le scuole medie inferiori, superiori e per l'università; tasse per l'università pubblica; uscite didattiche, servizio pre e post scuola presso l'istituto scolastico (se necessario per sopperire agli orari di lavoro di entrambi i genitori); gite scolastiche senza pernottamento, abbonamenti per il trasporto pubblico.

b.3) Straordinarie che richiedono il preventivo consenso: gite scolastiche con pernottamento, rette di iscrizione e frequenza di scuole ed università private; ripetizioni scolastiche e doposcuola; corsi di specializzazione e master; viaggi studio all'estero; alloggio universitario; frequentazione del conservatorio (ove svolto come indirizzo aggiuntivo) e di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica, spese per l'acquisto degli strumenti musicali richiesti dal conservatorio o dal corso di musica prescelto.

C) SPESE SPORTIVE E PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

- c.1) Ordinarie: spese per l'abbigliamento sportivo richiesto dalle scuole, prodotti necessari per lo svolgimento delle stesse attività.
- c.2) Straordinarie che non richiedono il preventivo consenso: spese per una sola attività sportiva extrascolastica ove già praticata prima della separazione e relativi abbigliamento e attrezzature, gare/saggi e spese connesse.
- c.3) Straordinarie che richiedono il preventivo consenso: attività sportive extrascolastiche oltre il primo sport praticato e relativi abbigliamento e attrezzature, ludiche e ricreative che non fossero già svolte prima della separazione.

D) SPESE PERSONALI

- d.1) Ordinarie: babysitter (per le ipotesi non ricomprese nel successivo punto d.3); ricarica telefonica; spese sociali relative al periodo in cui il figlio si trova con ciascun genitore, vitto, abbigliamento, calzature e cambio di stagione, contributo per spese di abitazione (comprese le utenze).

Il genitore non collocatario avrà cura di dotarsi di un minimo corredo di base di indumenti per i tempi di permanenza della prole presso di sé.

- d.2) Straordinarie che non richiedono il preventivo consenso: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori; centri ricreativi estivi e campi scuola organizzati da oratori o enti pubblici; spese veterinarie e farmacologiche di natura straordinaria relative agli animali domestici già presenti nel nucleo familiare prima della separazione, che in ragione della utilità per i figli, restino presso il genitore collocatario della prole.

- d.3) Straordinarie che richiedono il preventivo consenso: babysitter nei tempi di lavoro contemporaneo di entrambi i genitori; centri ricreativi estivi e campi scuola organizzati da strutture o enti privati; acquisto computer, telefonini, moto/auto; patente di guida; viaggi e vacanze dei figli; spese per eventi riguardanti i figli (ad es. compleanni, comunioni, cresime ecc.).

Si conviene, altresì, che le comunicazioni e i rimborsi debbano essere attuate, nei modi seguenti:

1. Le comunicazioni relative a tutte le spese straordinarie dovranno essere effettuate a mezzo raccomandata AR, telegramma, PEC, e-mail, messaggi whatsapp, telegram o altra piattaforma.

2. Per quelle che postulano il previo consenso, il genitore dovrà riscontrare la richiesta dell'altro genitore entro un termine massimo di dieci giorni e, in caso di dissenso, dovrà esprimere motivatamente il proprio diniego all'effettuazione della spesa nello stesso termine; in difetto di riscontro nel suddetto termine, il silenzio verrà considerato come adesione alla richiesta.
3. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile, con l'obbligo per il genitore anticipatario di inviare all'altro il conto con i relativi giustificativi di spesa entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta; quest'ultimo dovrà procedere al rimborso nei 15 giorni successivi.
4. Le spese straordinarie che siano state concordate e predeterminate nell'importo verranno corrisposte non oltre le rispettive scadenze già stabilite o fissate, anche con pagamento diretto in favore del terzo creditore che eroga la prestazione.
5. Al fine di consentire eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali relativi alle spese deducibili/detraibili; la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese; le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori.
6. Laddove esista un'assicurazione privata o prevista dallo specifico contratto di lavoro del genitore dipendente per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, le relative spese saranno anticipate dal genitore assicurato e rimborsate al medesimo, al netto di eventuali franchigie, da ripartirsi tra i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7. E' vietato procedere a compensazioni tra le somme dovute per le spese straordinarie e le somme dovute per l'assegno mensile di mantenimento.
8. Il grave e reiterato inadempimento, fatti salvi gli altri rimedi di legge, potrà essere valutato dal giudice al fine di rideterminare in aumento l'importo dell'assegno mensile.


E' onere delle parti che hanno sottoscritto il presente protocollo, che sostituisce il precedente dell'8.7.2019 a partire dalla data di sottoscrizione, richiamarlo nei procedimenti di famiglia instaurati presso il Giudice di Pace, il Tribunale e la Corte di Appello di Bari.

Per quanto concerne l'applicazione del Protocollo alle vicende consensuali o giudiziali antecedenti alla sua adozione, resterà prevalente la determinazione ivi assunta o il richiamo ivi contenuto al Protocollo all'epoca vigente; con riferimento alle nuove voci di spesa si applicherà in ogni caso il presente Protocollo.

Bari, 18 dicembre 2025


Presidente del Tribunale di Bari

Dott. Alfonso Orazio Maria Pappalardo



Presidente della Sez. I Civile del Tribunale di Bari

Dott. Giuseppe Disabato



Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

Avv. Salvatore D'Aluiso

